

REGOLAMENTO DEI GRUPPI DI STUDIO

DELL'ORDINE DEI CONSULENTI IN PROPRIETÀ INDUSTRIALE

ARTICOLO 1 - Funzioni

1.1 Per una approfondita e spedita trattazione di argomenti inerenti la Proprietà Industriale, il Consiglio dell'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale (*d'ora in poi "Ordine dei Consulenti"*) si può avvalere dell'opera preparatoria, istruttoria, pre-decisoria, referente e consultiva, di Gruppi di studio da esso costituiti su proposta di uno o più iscritti, sulla base di un programma annuale dettagliato di attività che preveda obiettivi, linee guida, modalità e tempi di attuazione, che dovrà passare il vaglio ed essere approvato dal Consiglio dell'Ordine.

1.2 I Gruppi di studio, nell'ambito delle rispettive competenze, possono inoltrare al Consiglio dell'Ordine proposte di indirizzo e/o di programma.

1.3 Ogni eventuale nuova e diversa attività, non ricompresa nell'originario programma, verrà preventivamente presentata al Consiglio dell'Ordine per l'approvazione.

1.4 Entro 3 mesi dalla scadenza dell'anno di attività ciascun Gruppo di studio presenterà al Consiglio dell'Ordine una relazione sintetica delle attività svolte e degli obiettivi raggiunti.

ARTICOLO 2 - Competenze

2.1 Il Consiglio dell'Ordine può modificare il numero e l'articolazione delle competenze dei Gruppi di studio.

2.2 I Gruppi di studio possono istituire, nel proprio interno e nell'ambito delle rispettive competenze, gruppi di lavoro per l'esame di particolari argomenti.

2.3. La rappresentanza dei Gruppi di studio verso terzi e ogni attività esterna è di competenza del Consiglio dell'Ordine, che potrà delegarla al Consigliere membro del Gruppo di studio.

2.4. L'attività, le decisioni e le proposte dei Gruppi di studio sono portate all'attenzione del Consiglio dell'Ordine per il tramite del Consigliere membro del Gruppo di studio stesso.

ARTICOLO 3 - Composizione

3.1 Ogni Consigliere dell'Ordine non può coordinare più di due Gruppi di studio.

3.2 Ogni Gruppo di studio si comporrà di un numero di iscritti e/o di rappresentanti di categorie di iscritti, che verrà di volta in volta fissato dal Consiglio avuto riguardo alla tematica oggetto di attività.

ARTICOLO 4 - Costituzione

4.1 Sul sito internet del Consiglio verrà pubblicata la comunicazione della costituzione del Gruppo di studio e della relativa tematica, che conterrà le condizioni e/o i requisiti richiesti per la candidatura e i termini per la presentazione della domanda.

4.2 Il Consiglio dell'Ordine, a suo insindacabile giudizio e nel rispetto di quanto indicato all'articolo 3.2, alla prima riunione utile, selezionerà i componenti la Gruppo di studio fra coloro che hanno manifestato la propria disponibilità e soddisfano i requisiti previsti.

4.3 Il Consiglio dell'Ordine pubblicherà sul proprio sito Internet i nomi degli iscritti selezionati quali componenti dei Gruppi di studio.

ARTICOLO 5 - Motivi di irricevibilità della candidatura

5.1 Non possono essere nominati componenti di Gruppo di studio:

- a. Iscritti che sono già membri di altri Gruppi di studio, salvo il mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti come richiesto dal Consiglio dell'Ordine;
- b. Iscritti destinatari di una sanzione disciplinare in corso di applicazione diversa dalla censura;
- c. Iscritti non in regola con il pagamento della quota d'iscrizione.

ARTICOLO 6 - Riunioni

6.1 Una volta costituito, il Gruppo di studio si dovrà riunire, il prima possibile e nominare il Coordinatore ed il Segretario.

6.2 Il Gruppo di studio dovrà riunirsi almeno una volta per trimestre, su convocazione del Coordinatore.

6.3 Delle sedute dei Gruppi di Studio si redige il processo verbale, in forma sintetica, a cura del Segretario.

ARTICOLO 7 - Durata

7.1 I componenti del Gruppo di studio restano in carica per la stessa durata del Consiglio, con possibilità di ri-nomina fino ad un massimo di 2 mandati consecutivi.

7.2 Alla scadenza del mandato consiliare, il Coordinatore della Gruppo di studio verificherà la disponibilità di ciascuno membro al rinnovo del mandato nel rispetto del disposto previsto nel comma precedente.

7.3 Nel caso in cui un membro non intenda confermare la propria disponibilità, o nel caso siano decorsi i tre mandati consecutivi, Il Consiglio dell'Ordine si attiverà in conformità con l'articolo 4.

ARTICOLO 8 - Doveri

8.1 Ogni componente è tenuto a partecipare, anche per via telefonica o telematica, alle attività del proprio Gruppo di studio e le eventuali assenze dovranno essere motivate e comunicate al Coordinatore del Gruppo di studio.

8.2 I componenti di un Gruppo di studio che saranno assenti per quattro riunioni nell'anno anche non consecutive, decadranno, salvo comprovati impedimenti, dalla nomina e verranno sostituiti. Il Consiglio dell'Ordine sceglie, a suo insindacabile giudizio, il sostituto fra gli iscritti che avevano originariamente offerto la propria candidatura.

8.3 La partecipazione alle sedute dei Gruppi di Studio non dà diritto a compenso e/o indennità. Il Consiglio dell'Ordine concederà un numero di crediti formativi per ciascun anno sulla base dell'effettiva partecipazione alle sedute dei Gruppi di studio e con il criterio per cui i crediti (B, M e B/M) così attribuiti non possono essere maggiori del 20% della media di quelli prescritti per lo stesso periodo sulla base del Regolamento sulla formazione continua.

ARTICOLO 9 – Sostituzione

La nomina, la qualità e funzione di componente del Gruppo di studio è personale. Un componente impedito a partecipare alle attività del Gruppo di studio, ne darà senza indugio informativa al Consiglio dell'Ordine, il quale sostituirà tale componente con altro iscritto originariamente candidato per il periodo indicato. La sostituzione diverrà definitiva se e quando l'iscritto sostituito comunicherà al Consiglio dell'Ordine il carattere definitivo del proprio impedimento.

ARTICOLO 10 – Cessazione e scioglimento

10.1 Il Consiglio dell'Ordine, a suo insindacabile giudizio, può deliberare la cessazione dell'attività di un Gruppo di studio ed il suo conseguente scioglimento.